



Procura Generale della Corte di Cassazione

N. 12941/15 R.G.

Udienza 21/5/2019
Camera di Consiglio
Sez. Lav. Aula A - n. 10

IL PUBBLICO MINISTERO

Letti gli atti;

PREMESSO

che con sentenza n. 3290/14, depositata il 21 maggio 2014, la Corte d'appello di Roma, a conferma della sentenza impugnata, ha accolto la domanda proposta dal sig. XXX nei confronti di YYY, diretta ad accertare il diritto all'inquadramento del lavoratore nell'area 2 - area operativa - parametro 205 a decorrere dal 1° gennaio 2000, con condanna dell'azienda al pagamento delle differenze retributive;

che la Corte romana - per quel che in questa sede rileva - dopo aver proceduto all'accertamento dell'attività in concreto svolta dal lavoratore ed all'individuazione delle categorie e delle qualifiche di riferimento previste dal contratto collettivo, ha determinato la qualifica concretamente applicabile alle mansioni svolte ed ha ritenuto sussistenti i requisiti per il riconoscimento della promozione ai sensi dell'art. 18, all. A, r.d. n. 148 del 1931;

che YYY ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di diritto:

1) con la prima doglianza ha denunciato la violazione degli artt. 18, all. A, r.d. n. 148 del 1931, 414, 112 e 115 c.p.c., in relazione al riconosciuto diritto del lavoratore alla promozione per l'espletamento di mansioni di contenuto professionale superiore, con riferimento alla vacanza del posto ed alla formalizzazione dell'incarico;

2) con la seconda doglianza ha denunciato la violazione dell'art. 2103 c.c., del C.C.N.L. di lavoro degli autoferrotranvieri internavigatori e l'omesso esame del fatto decisivo e controverso, in relazione al non condiviso procedimento logico finalizzato alla determinazione della categoria e qualifica da attribuirsi al lavoratore;

che il XXX si è costituito con controricorso ed ha chiesto il rigetto del ricorso;

OSSERVA

1. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro

formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Cass., sez. sesta, ord. 14 maggio 2018, n. 11603).

Nel caso di specie, la ricorrente YYY ha formulato con il primo motivo molteplici doglianze, riconducibili a diversi parametri di cui all'art. 360 c.p.c. (*errores in iudicando ed errores in procedendo*), senza peraltro specificare il senso e la portata delle pretese violazioni degli artt. 112 e 115 c.p.c.

Le censure, con riferimento alle menzionate norme processuali, appaiono pertanto generiche e, conseguentemente, inammissibili.

2. Con riferimento alla parte del primo motivo con la quale ci si duole della violazione dell'art. 18, all. A, r.d. n. 148 del 1931, deve concludersi nel senso della infondatezza del ricorso.

La sentenza impugnata ha espressamente richiamato Cass., sez. lav., 8 giugno 2012, n. 9344, secondo cui: *“Nel rapporto di lavoro degli autoferrotrantvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 cod. civ. sulla cosiddetta promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni. Ne consegue che, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e col graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può riconoscersi, in ragione del suddetto elemento indiziario, il diritto al superiore inquadramento”*.

Il principio ha trovato più esplicita conferma in Cass., sez. lav., 17 giugno 2016, n. 12601, secondo cui *“Nel rapporto di lavoro degli autoferrotrantvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore”*.

Si chiede di dare continuità ai menzionati principi, pienamente applicabili alla fattispecie concreta e rigettare il primo motivo di ricorso.

3. Con riferimento al secondo motivo, esso appare inammissibile nella parte in cui svolge doglianze per pretesi vizi motivazionali, incompatibili con il vigente testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054; Cass., sez. sesta, ord. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass., sez. sesta, ord. 20 novembre 2015, n. 23828; Cass., sez. terza, 12 ottobre 2017, n. 23940).

Invero, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto *“il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso*

esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia".

Nella specie, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge che la Corte di merito non ha omissis l'esame di alcun fatto controverso e decisivo ma, dopo aver puntualmente descritto l'attività in concreto svolta dal lavoratore, ha ritenuto sussistere i requisiti della richiesta qualifica superiore, attesa la prova della prevalenza quantitativa e qualitativa della corrispondente attività, rispetto a quella normalmente svolta in corrispondenza della qualifica inferiore.

4. Con riferimento alla prospettata denuncia di violazione di legge, essa appare infondata.

Invero, la sentenza impugnata ha espressamente richiamato Cass., sez. lav. 5 febbraio 2004, n. 2164 e Cass., sez. lav. 3 settembre 2003, n. 12854, secondo cui *"Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda"*.

La lettura della sentenza impugnata dimostra che la Corte territoriale ha fatto in concreto puntuale applicazione di questo principio, del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, da ultimo, specificato da Cass., sez. lav., 27 settembre 2016, n. 18943, nel senso che *"Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni"*.

Anche il secondo motivo appare pertanto infondato.

P.Q.M.

il pubblico ministero

visto l'art. 380 bis.1 c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso.

Roma, 11 aprile 2019

Il sostituto Procuratore generale
Mario Fresa

CONFORME Cass. 22363 del 2019